

ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI  
LECCE

**RELAZIONE**  
per l'Assemblea dell'Ordine

27 febbraio 1975





Eccellenza, Signori Magistrati, Colleghi,

adempio il dovere di rivolgere un deferente saluto ai graditi ospiti, che onorano di loro presenza questa assemblea: a tutti i Magistrati, Cancellieri, Ufficiali Giudiziari, ai cari Colleghi.

La nostra famiglia non può non ritrovarsi unita nelle solenni manifestazioni, e nello esame di problemi concernenti l'Amministrazione della Giustizia, in cui ciascuno dei protagonisti opera nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

E' questo il motivo per cui alcuni contestano la efficacia delle annuali Relazioni dei Procuratori Generali, ritenendole unilaterali, per quanto autorevoli valutazioni di fenomeni giuridici, politici e sociali; altri, come la Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna, credono di poter stabilire un valido colloquio, partecipando dal 1969 a quelle Assemblee non come spettatori o come invitati ad un rito officiato da altri, ma facendo udire la loro voce di compartecipi alla vita giudiziaria del Distretto, ed altri ancora — e noi siamo fra questi —, pur non condividendo né l'una né l'altra presa di posizione, auspicano che l'atteso ordinamento giudiziario adegui manifestazioni che sembrano superate, riaffermando la esigenza che la unità delle funzioni dell'avvocato e del giudice, entrambe necessarie alla dialettica del processo, continui e si consolidi, anche fuori di questo, per un esame comune di tutti i problemi concernenti l'Amministrazione della Giustizia.

Noi respingiamo la critica che a quelle Relazioni viene fatta da chi ne ritiene la inutilità, perchè ripeterebbero ogni anno accenti,



da taluno definiti addirittura « funerei », e perchè il loro contenuto sarebbe spesso identico a quello degli anni precedenti.

Ma ci sembra che unilateralità di analisi e di proposte, frammentarie e disorganiche, talora contrastanti, rispecchiando inevitabili orientamenti politici e personali tendenze degli autori, possa accrescere, invece di ridurre, la generale confusione.

In questo spirito, Sig.ri Magistrati, Vi esprimiamo, con profonda deferenza, vivo compiacimento per la vostra partecipazione a questa Assemblea.

\* \* \*

Rivolgo innanzi tutto il pensiero commosso alla memoria di Magistrati, Avvocati, Cancellieri e Ufficiali Giudiziari, che hanno lasciato la vita terrena: Carmelo Benfatto, Consigliere della nostra Corte di Appello; Gioacchino Fuortes, Beniamino Senape De Pace, Antonio Giannotta, Vincenzo Esposito, Achille Fedele fu Vincenzo, Antonio Pennetta, Salvatore Miglietta, Giuseppe Abbruzzese, Antonio Rucco, Nicola Bardoscia, Avvocati; Domenico Leo e Mario Geusa, Cancellieri; Giovanni Ria, Ufficiale Giudiziario.

Ai cari scomparsi, che hanno vissuto la loro giornata con rettitudine e nel lavoro, vadano il nostro devoto e sincero rimpianto.

\* \* \*

In questa solenne occasione inviamo un saluto al Dr. Alberto Zema, già P. G. presso la nostra Corte di Appello, che dopo circa 4 anni di permanenza a Lecce, ha assunto le funzioni di Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione, ricambiando l'abbraccio ideale, rivoltoci nel suo primo discorso del 1972, e rinnovato nella Relazione del 9 Gennaio di quest'anno; e rivolgiamo fervidi voti augurali al nuovo P. G. Dr. Leopoldo Baumgartner, con fiducia che egli saprà intendere, come i suoi predecessori, l'anima semplice e intensa del popolo salentino.

Inviamo inoltre un affettuoso saluto al Dr. G. Motta, già Presidente di Sezione presso questo Tribunale, e al Dr. Donato Larini, Magistrato della nostra Corte di Appello, collocati a riposo: il primo per raggiunti limiti di età, l'altro a sua domanda: entrambi dopo aver espletato le rispettive funzioni con attaccamento al dovere e non comune dignità.



Un cordiale augurio ho l'onore di rivolgere al Dr. G. Bucci, nominato Presidente del nostro Tribunale, che noi abbiamo avuto occasione di apprezzare prima come Giudice, poi come Consigliere della Corte di Appello, e che nello espletamento del suo nuovo incarico già riscuote unanimi apprezzamenti per equilibrio, indipendenza di carattere, e senso di responsabilità.

Verremmo poi meno ad un elementare dovere, se non rinnovassimo sentimenti di sincero riconoscimento per l'opera svolta, quale funzionante Presidente di questo Tribunale, al Dr. Pompeo Rainò, che ha retto la Presidenza in un periodo difficilissimo per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, in coincidenza col deprecato esodo dei cancellieri, e con la entrata in vigore della nuova legge sul processo del lavoro, manifestando sempre equilibrio, probità e serenità nello affrontare gravi problemi.

\* \* \*

Con piena consapevolezza dei compiti, che siamo chiamati a svolgere per l'Amministrazione della giustizia, invitiamo oggi i Sig.ri Magistrati e Cancellieri ad unirsi a noi nel festeggiare due nostri colleghi, che hanno raggiunto 50 anni di continuato esercizio professionale: Giovanni De Bonis, iscritto all'albo dal 6-2-1924, Salvatore Carriero, iscritto dal 22-11-1924. La celebrazione delle toghe d'oro, con l'offerta di una medaglia, divenuta consuetudine del nostro Ordine Forense, seguita ormai da molti Ordini italiani, non solo vale a rendere doveroso omaggio ad egregi avvocati, che da oltre 50 anni indossano con dignità la Toga, ma ha anche il signifiacto più ampio di rinnovata fede nei valori tradizionali della vita, e nella forza della giustizia, in un'ora di depauperamento della sua alta e insostituibile funzione.

Con questa fede noi oggi affidiamo la toga d'onore ad una giovane collega, che si distinse agli esami di procuratore svoltisi presso il Distretto della nostra Corte di Appello nell'anno 1974, e che presso l'Università degli Studi di Bari viene apprezzata per la serietà dello impegno. A lei consegniamo il premio di L. 100.000, istituito dalla Sig.ra Ada Leo, in memoria del marito avvocato Giovanni Guglielmo, valoroso collega, scomparso anzi tempo, e che fu per vari anni Consigliere dell'Ordine. Formuliamo alla collega Rita Capaldo, moglie del collega Paolo Pellegrino — il



quale ha anche di recente iniziato l'esercizio dell'attività forense, e già s'impone per ponderatezza di metodo e meriti professionali — l'augurio, vivo e sincero, che l'uno e l'altra, consapevoli della necessaria funzione affidata agli avvocati, partecipino all'opera, in cui siamo tutti impegnati, per una corretta interpretazione e applicazione della legge, e per una giusta tutela dei diritti del cittadino.

In questa stessa occasione, per delibera del Consiglio dell'Ordine, mi è gradito consegnare al Dr. Giovanni Romano, praticante procuratore, la borsa di studio *Atlante Guglielmi* di L. 100.000, attribuitagli, a seguito di concorso, per avere ottenuto il maggiore punteggio nella laurea in Giurisprudenza, conseguita nell'anno 1974 e nei singoli esami.

Non so se egli eserciterà la professione forense, ma quale che sia il suo programma futuro, non posso fare a meno dallo invitarlo a meditare sul significato del premio, conferito nel nome di un avvocato, il cui ricordo è ancora vivo, e che appartenne a quella schiera di giuristi salentini che conferirono dignità e lustro, in ogni tempo, al nostro Foro.

A tutti i giovani, praticanti procuratori, o iscritti negli albi, rivolgo l'augurio di un avvenire luminoso, traendo motivo di speranza e di fede dal discorso pronunciato, in occasione della celebrazione del 1° centenario della costituzione degli Ordini Forensi, dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Aldo Casalinuovo, il quale esaltò « in tutta la sua inconfondibile e suggestiva bellezza, l'antico e tradizionale ufficio dell'avvocato, tenacemente proteso nel sostegno dei deboli, dei miseri e degli oppressi, nella difesa della libertà, dell'onore, del patrimonio dei cittadini ».

E' ancora vivo in noi e in coloro che vi parteciparono il significato di quelle manifestazioni svoltesi il 26 e 27 Ottobre 1974: nel primo giorno furono solennemente ricordati maestri del diritto, da Pasquale Stanislao Mancini a Salvatore Barzilai, a Giuseppe Chiovenda, ad Enrico Ferri, a Cesare Vivante, ad Antonio Salandra, Presidente dello intervento, a Vittorio Emanuele Orlando, Presidente della Vittoria; nel secondo giorno fu celebrato il primo centenario della costituzione degli Ordini Forensi italiani.

Quelle manifestazioni non furono indette soltanto per riandare cento anni di storia e di gloria dell'Avvocatura italiana, ma per illustrare il contributo dato dagli avvocati alla ricostruzione dopo l'ultima catastrofe, che molti sembra abbiano dimenticata, la fun-



zione pubblica dell'avvocato, la sua necessaria partecipazione alla tutela dei diritti del cittadino. E' questo il motivo per cui noi avvocati, nei Consigli, nelle Assemblee e nei Congressi Nazionali, pur constatando che gli antichi problemi nell'Amministrazione della giustizia, lungi dal risolversi, si vanno aggravando, torniamo su di essi, nella speranza che finalmente la voce degli operatori del diritto giunga a chi ha il dovere di ascoltarla.

Il nostro Consiglio ha preso la iniziativa di riunire i rappresentanti dei Consigli degli Ordini di Brindisi, Lecce e Taranto, al fine di conoscere su tutti i problemi il pensiero dei colleghi del Salento, e di evitare che diverse valutazioni arrechino pregiudizio; anche se talvolta possono conseguire l'effimero risultato di non durature affermazioni.

Purtroppo, nello scorso anno, per effetto di una rigorosa applicazione del principio della rotazione, i Consigli degli Ordini di Brindisi e di Taranto non hanno aderito alla rielezione dell'avvocato Vittorio Ajmone a componente del Consiglio Nazionale Forense, pur dando atto dell'opera da lui svolta in quel consesso, e pur confermandogli illimitata stima e fiducia.

Conseguentemente, come avevamo già previsto, la vice-presidenza del Consiglio Nazionale Forense di cui Egli era investito, e di cui certamente avrebbe ricevuto conferma, è stata affidata ad altro collega, non facente parte del nostro Distretto.

E' ora doveroso rinnovare in questa Assemblea a Vittorio Ajmone il più affettuoso e sincero ringraziamento per l'attività spiegata come Consigliere Segretario, e poi come Vice-Presidente del Consiglio Nazionale Forense: sono sicuro di interpretare il pensiero unanime dei colleghi leccesi nel rinnovargli tali sentimenti.

Non posso poi fare a meno dall'inviare un saluto all'avvocato Pio Picaro, del Foro di Taranto, eletto componente del Consiglio Nazionale Forense per il triennio in corso, con l'augurio di un fecondo lavoro, nella certezza che Egli saprà contribuire alla soluzione di gravi e complessi problemi, cui è impegnato il massimo Organo Professionale.

Mi è ora gradito comunicare che nei successivi incontri tra i tre Consigli dell'Ordine di Brindisi, Lecce e Taranto, vi è stata sostanziale identità di vedute.

Abbiamo innanzi tutto compiuto un esame congiunto dell'attuale situazione dell'amministrazione della giustizia nel nostro Distret-



to, acquisendo elementi obiettivi, riguardanti la Corte, i Tribunali e le Preture dipendenti; e abbiamo dovuto constatare, ancora una volta, che mentre tutti riconoscono lo stato di malessere, divenuto ormai cronico, in cui versa l'amministrazione della giustizia, non si studiano e tanto meno si attuano radicali rimedi. Il fenomeno non riguarda soltanto il nostro Distretto, ma è generale.

E' a tutti noto che sono in sensibile aumento i crimini più gravi: omicidi volontari, estorsioni, rapine, sequestri di persona: alla incertezza politica ed economica si aggiunge la insicurezza del cittadino per se e per le persone della sua famiglia; di strumenti processuali, anche in sede civile, litiganti di malafede si servono per ritardare la normale applicazione della legge.

Non vi sono settori dell'amministrazione della giustizia, che si sottraggano alle deleterie conseguenze di una generale disfunzione: nei giudizi civili di 1° grado è quasi scomparsa la udienza di trattazione innanzi al giudice istruttore, dato il numero delle cause che continuano ad essere rinviate di molti mesi, e la quasi impossibilità di stabilire, nella generalità dei casi, un colloquio fra il difensore e il giudice; la ordinanza emessa all'udienza istruttoria costituisce rara eccezione, preferendo tutti che il giudice riservi la pronuncia; i principii della immediatezza, della concentrazione e della oralità che costituiscono l'essenza del diritto processuale civile, sono ormai un ricordo, al tempo stesso in cui alcuni li riaffermano come una nuova conquista, non conosciuta in passato, ed oggi finalmente scoperta!

Non solo gli organici sono inadeguati rispetto alle gravi sopravvenute esigenze, ma le vacanze aumentano. Per rimanere nell'ambito del nostro Distretto, riassumiamo dati eloquenti:

— nella mia relazione del 15-1-1974 rilevavo che presso la *Corte di Appello* su 24 Consiglieri erano vacanti 5 posti. Attualmente le vacanze non sono diminuite, e sono invece aumentate ad 8, sicché, per la composizione del Collegio si ricorre all'applicazione di Magistrati, che sono distratti dalle normali loro funzioni di Tribunale o di Pretura;

— rilevavo altresì che nel *Tribunale di Lecce* erano vacanti 2 posti di magistrato e 12 di cancelliere: attualmente le vacanze di magistrati non sono state coperte, ma i posti vacanti di cancelliere sono saliti a 14, mentre risultano pendenti al 30-11-1974



n. 3511 cause civili, n. 7524 cause del lavoro e 1328 processi penali;

— nella *Pretura di Lecce* i posti vacanti di magistrato erano 6 e quelli dei funzionari di cancelleria 6. A seguito di pressanti interventi e sollecitazioni le vacanze di Magistrati si sono ridotte a 5, i posti vacanti di Funzionari di Cancelleria sono aumentati a 8; non meno grave è la situazione delle altre Preture.

Nella *Pretura di Galatina* l'organico è composto di un Magistrato, di 2 Vice-Pretori onorari e di due Cancellieri, assolutamente insufficienti a smaltire il lavoro pendente e quello sopravvenuto. Dal 1-1-1974 al 30-11-1974 furono definiti n. 153 procedimenti civili, mentre ne sopravvennero n. 150. Furono definiti n. 2877 procedimenti penali, mentre ne sopravvennero n. 2972; a questi sono da aggiungere i procedimenti del lavoro (61 definiti e 35 sopravvenuti), le rogatorie di procedimenti civili non contenziosi, e i decreti ingiuntivi.

Nella *Pretura di Maglie* l'organico è composto da un Magistrato e due Cancellieri, mentre in passato prestavano servizio due Magistrati, due Vice-Pretori onorari, tre Cancellieri, un dattilografo e due amanuensi.

Nella *Pretura di Nardò*, alla detta data, erano pendenti 437 cause civili, e ben 3155 processi penali. Ciò non ostante, in organico i posti di Magistrato sono 2, e quelli di Cancelliere sono 3, che per altro oggi mancano del tutto, mentre in passato l'organico era formato da 3 Magistrati e 3 Cancellieri, con una mole di lavoro di gran lunga inferiore all'attuale.

Più volte, i colleghi interessati hanno tenuto assemblee presso quella Pretura, anche con l'intervento di rappresentanti del Consiglio dell'Ordine e del Sindacato Avvocati e Procuratori; più volte è stata denunciata la situazione insostenibile di quel mandamento; ma ogni denuncia è rimasta infruttuosa.

Non è possibile ulteriormente tollerare che una Pretura, il cui capoluogo conta ben 30.000 abitanti, con due sezioni nei Comuni di Copertino e Galatone, abbia in organico due soli Pretori, e sia addirittura priva di Cancellieri!

Nella *Pretura di Casarano*, sono in organico un Magistrato, due cancellieri, due coadiutori dattilografi, di cui uno mancante, non ostante la pendenza di 425 cause civili e 585 processi penali.



Nelle altre Preture il contenimento della pendenza in misura non allarmante è da attribuire al costante impegno di tutto il personale, ma è prevedibile che la gestione del servizio possa subire aggravamento per la crescente mole di lavoro.

Gli avvocati, uniti in annuale assemblea, colgono l'occasione per rinnovare, a mio mezzo, a tutti i magistrati e a tutti i cancellieri incondizionato apprezzamento ed elogio per l'attività che spiegano in condizioni di particolare disagio, al servizio della giustizia.

A noi sembra però che le deplorate disfunzioni si aggravino a causa di astensioni dal lavoro, giustificate da settoriali rivendicazioni.

Allo sciopero degli ufficiali giudiziari e aiutanti, iniziato il 27 gennaio, ai quali abbiamo già espresso la nostra solidarietà, si è aggiunto quello dei Magistrati, svoltosi nei giorni 5 e 6 febbraio. Riuscita vana tale ultima manifestazione di protesta, pur avendovi aderito 6.000 giudici su 6.600, è stata preannunciata una nuova forma di pressione, definita *sciopero bianco*, che dovrebbe consistere nella rigorosa applicazione delle norme processuali e regolamentari.

Sarebbe estraneo ai limiti di questa Relazione ogni rilievo sul contenuto di rivendicazioni o di polemiche, sulla mancata esecuzione della decisione del Consiglio di Stato, da parte del Governo, e sul ricorso proposto alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Tuttavia il nostro Consiglio, nella seduta dell'11 corrente, (cfr. ordine del giorno allegato), ritenendo di interpretare il pensiero dei colleghi, direttamente interessati all'amministrazione della giustizia, non ha potuto sottrarsi al dovere di sottolineare le conseguenze che può produrre l'astensione dei giudici dallo esercizio di alte e non sostituibili funzioni, costituzionalmente disciplinate per la tutela dei diritti dei cittadini, e quelle ancora più gravi, che si potrebbero verificare, se si attuasse il preannunciato « sciopero bianco »; ciò indipendentemente dalle ragioni, pur giustificate, che determinano tale forma di protesta.

Bisogna evitare — secondo il nostro Consiglio — che gli operatori di diritto possano essere ritenuti responsabili, sia pure in parte, di disfunzioni che si verificano in un servizio indispensabile e necessario alla vita della collettività nazionale. Sarebbe poi molto grave, se dovessimo confessare di avere tollerato la sistematica violazione di norme procedurali e regolamentari, che costituiscono



garanzia per il normale svolgimento del processo, non imponendone l'assoluto rispetto, e se tale forma di protesta dovesse valere, in questo momento di crisi delle istituzioni democratiche, a diminuire la già incrinata credibilità da parte della pubblica opinione.

Il Consiglio dell'Ordine, in piena adesione con la maggior parte dei Consigli dell'Ordine d'Italia, col Consiglio Nazionale Forense e con la Unione delle Curie, ha costantemente ritenuto che lo sciopero degli avvocati potrebbe essere giustificato soltanto da questioni o problemi riguardanti l'attività giudiziaria in genere, la vita civile, economica e sociale della Nazione.

Il nostro Consiglio non aderì all'astensione indetta dall'associazione Magistrati per i giorni 29-30 maggio 1974, in quanto essa — come si disse — non solo aveva il significato di protesta per le condizioni in cui versa l'Amministrazione della giustizia, ma veniva attuata anche per ragioni — certamente apprezzabili — di carattere economico.

Noi ci siamo anche rifiutati di ricorrere allo sciopero per manifestare la nostra protesta innanzi alla mancata approvazione del Disegno di legge sull'ordinamento professionale, alla mancata riforma della legge sulla Previdenza e Assistenza Forense e alla Riforma Tributaria, che ferisce nelle sue prerogative l'avvocatura; ma abbiamo dato piena incondizionata adesione alla iniziativa della sospensione delle udienze il 20 maggio 1974, per esprimere solidarietà al giudice Mario Sossi, alla sua famiglia e alla Magistratura, e per associarci allo sdegno per un *ultimatum* che rendeva ancora più grave l'attività criminosa, compiuta ai danni di un Magistrato nello esercizio delle sue funzioni. Parimenti, con delibera del 29 maggio 1974, il Consiglio, convocato in seduta straordinaria, manifestò dolore e indignazione per l'eccidio che aveva colpito la città di Brescia, si inchinò commosso e reverente innanzi alle vittime, con sentimenti di viva solidarietà per le loro famiglie, riaffermò la inderogabile necessità di una più decisa azione degli organi responsabili per scoprire gli esecutori di disegni eversivi e prevenire delitti, e richiese ai Capi della Corte di Appello, del Tribunale e delle Preture la sospensione delle udienze col rinvio delle stesse, come espressione di protesta per l'esecrando attentato alle libertà democratiche e alla sicurezza dei cittadini, e come condanna di ogni violenza.



Noi auspichiamo che gli avvocati d'Italia non abbandoneranno la strada luminosa percorsa per oltre un secolo, e nel rinnovare la denuncia, e nello elevare la protesta, sapranno trarre dalle esperienze del passato insegnamento per comprendere e attuare idealità politiche e sociali.

Certo: occorrono unità di iniziative e organicità di interventi.

La legislazione frammentaria e farraginosa, talvolta contraddittoria, porta a constatare accanto a norme autoritarie e repressive, principii nuovi reclamati dalla coscienza popolare, certamente validi, che però inseriti in un contesto di diversa natura potrebbero non conseguire alcun risultato.

Mentre si condividono l'inasprimento delle pene per alcuni reati quali il sequestro, la detenzione di armi, la rapina, l'ampliamento del rito direttissimo, la presenza del difensore in ogni momento della istruzione, è stato giustamente affermato che la difesa del cittadino non si ottiene se l'applicazione delle pene è ritardata e paralizzata dalle insidie del procedimento, se non si sradica la impalcatura di capziose formalità.

Che cosa vale aver riformato il processo del lavoro, che dovrebbe costituire esperimento pilota per coloro che non credono nella collegialità e dovrebbe servire ad accelerare il corso del processo, se si mantiene la composizione di ben 5 giudici per formare il Collegio della Corte di Appello, se nei processi del lavoro in grado di appello il giuramento dei periti, gli interrogatori e le prove vanno espletate innanzi al Collegio?

Quale fruttuoso esperimento può aversi se il giudice del lavoro, per mancanza di locali e di attrezzature, non è materialmente in condizioni di soffermarsi a meditare, sia pure per qualche minuto, a chiusura della discussione, prima di emettere la sentenza?

Vero è che i problemi non si affrontano unitariamente, che le leggi sono proposte ed emanate in forma episodica e disorganica, e che si attuano riforme senza predisporre i mezzi indispensabili per la loro attuazione. Se vi fosse una volontà politica, che oggi si disperde in mille rivoli, non si farebbero riforme isolate, fuori da una visione organica idonea ad assicurarne il successo: al tempo stesso in cui ci consente l'*esodo* dei cancellieri si attua il nuovo processo del lavoro; al tempo stesso in cui sono collocati a riposo funzionari dell'Amministrazione Finanziaria che ha predisposto gli strumenti per la riforma tributaria, questa entra in vigore!



Si impone la riforma del processo civile e dell'ordinamento giudiziario, superando ostacoli e remore che la rimandano.

Già l'argomento, nei precedenti Congressi Nazionali Giuridici Forensi, è stato ampiamente dibattuto; ed è il tema centrale del Congresso Nazionale Giuridico Forense, che si svolgerà a Catania nel prossimo ottobre: *Crisi della giustizia e ordinamento giudiziario*: a) *carenze, evoluzioni e prospettive del processo civile*; b) *riforma del processo penale, realizzazioni ed insufficienza della legge delega*.

La crisi della giustizia, che è anche crisi della legge e delle strutture, investe l'*Ordinamento Giudiziario* in tutte le sue componenti, ed anche l'*Ordinamento delle professioni di avvocato*, che continua ad essere regolato da norme superate, contenute nel R.D.L. 27-11-1933 n. 578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934 n. 36, nel regolamento emanato con regio decreto 22-1-1934 n. 37, e dopo la soppressione del regime fascista dal decreto legislativo luogotenenziale 23-11-1944 n. 382, che ricostituì gli Ordini Forensi, e ripristinò il metodo delle elezioni dei relativi Consigli da parte delle assemblee degli avvocati e procuratori.

Anche su tale tema non mancano, qua e là, iniziative, senza dubbio autorevoli, che però valgono a far ritardare l'approvazione di una legge organica, oggetto di meditato studio e approfondimento. Sin dal 9 Ottobre 1972 venne presentato dal Governo al Senato il Disegno di legge n. 22 per l'ordinamento della professione forense, sulla base delle relazioni e proposte formulate nei vari Congressi Nazionali Giuridici Forensi, da quello di Trieste del 1955, di Bologna del 1957, di Palermo del 1959, di Bari del 1963, di Cagliari del 1972, del testo definitivo proposto dal Comitato eletto dal Congresso e dal Consiglio Nazionale Forense di concerto con la Unione delle Curie, del voto espresso nel 1973 al Congresso di Perugia. Mentre l'Ordine Forense sollecitava l'approvazione di quel Disegno di legge, i Senatori Viviani, Cucinelli e Licini hanno presentato, per loro conto, in data 12-8-1974 un nuovo Disegno di legge, che ha preso il n. 1775 sotto il titolo « Ordinamento della professione di avvocato », e che pare incontri il favore dei Sindacati Forensi; e da ultimo i Deputati Onn. Balzamo e Savoldi hanno presentato altra Proposta di legge (n. 2907), avente per oggetto « Modifiche alle norme del decreto legislativo luogotenenziale 23 Nov. 1944 n. 382 sui consigli degli ordini e collegi e sulle com-



missioni interne professionali ». Il Disegno di legge d'iniziativa dei Senatori Viviani ed altri è stato oggetto di studio anche da parte dei Consigli degli Ordini di Brindisi, Lecce e Taranto, convocati in Lecce il 29 Nov. 1974. Esso parte dal presupposto che il Disegno di legge n. 442 del 1972 sia superato; mentre si ispira alla « carta rivendicativa programmatica degli avvocati italiani », approvata nel 1969 dal Consiglio Nazionale della Federazione Sindacati avvocati. Quel Disegno di legge condivide il principio della unificazione delle professioni di procuratore ed avvocato, già da noi sostenuto al Congresso di Cagliari, e fatto proprio dal Governo; ma regola in maniera diversa l'accesso alla professione, attribuisce agli ordini professionali soltanto la funzione di vigilare sulla conservazione dell'indipendenza professionale, di provvedere alla custodia e alla tenuta dell'albo degli iscritti e del registro dei praticanti, di esercitare la funzione disciplinare, di sorvegliare l'esercizio della pratica forense, di dare pareri, di nominare avvocati per la rappresentanza e difesa della persona che non avendo potuto ottenere l'opera di professionisti di loro fiducia, ne facciano richiesta.

Nella relazione al Disegno di legge il Sen. Viviani afferma: « tra le funzioni degli ordini è stata volutamente omessa quella di rappresentanza degli iscritti, e di ciò è bene dar conto, chè nel Disegno di legge n. 422 presentato in Senato in data 9 Ottobre 1972, questo potere è espressamente riconosciuto agli Ordini in via esclusiva ». Si aggiunge in quella relazione: « in realtà non si vede a qual titolo possa essere conferita agli ordini la rappresentanza degli iscritti e nemmeno, a ben vedere, in quali campi la legge potrebbe imporla ». E sul presupposto che « una norma che degradasse gli Ordini a tutori di interessi di categoria sarebbe offensiva per i Consigli Forensi e pericolosa per la loro sopravvivenza », quel Disegno di legge, omettendo di disciplinare la materia, accentua il pericolo che gli avvocati rimangano senza la rappresentanza unitaria degli interessi professionali di natura morale, culturale ed economica.

In una riunione dei Consigli degli Ordini di Brindisi, Lecce e Taranto si è rilevata la importanza del problema, e si è sottolineata la necessità che la nuova legge attribuisca agli Ordini funzioni e poteri ben precisi, nel senso che si concili l'autonomia degli Ordini con poteri di un organo centrale che faccia valere in sede



nazionale e in materia unitaria le funzioni di rappresentanza della intera categoria.

Per quanto poi concerne la proposta di legge n. 2907 d'iniziativa dei Deputati Onn. Balzamo e Savoldi, il Consiglio Nazionale Forense ha rilevato nella seduta dell'11 gennaio 1975 che essa, per quanto riferita genericamente alle professioni previste nel Decreto legislativo luogotenenziale 23 Nov. 1944 n. 382, non concernerebbe la professione forense, e, richiamato il parere espresso nel Disegno di legge n. 1775 di iniziativa dei Senatori Viviani ed altri, ha ancora una volta ribadito il proprio voto per una sollecita approvazione del Disegno di legge governativo.

Le varie proposte e disegni di legge, riguardanti l'ordinamento forense, potrebbero essere unificati e discussi unitamente a quello sul patrocinio dei non abbienti, su cui l'Ordine Forense ha presentato meditate relazioni.

L'attesa legge professionale dovrebbe risolvere anche i problemi sindacali e dell'associazionismo e quelli, anche più gravi, deontologici e di costume.

Oggi si parla di un avvocato nuovo, e di un nuovo modo di essere dell'avvocato. Il nostro Consiglio dell'Ordine, interprete di tale aspirazione di rinnovamento, non ha mancato di spiegare interventi nello spirito dei principii fondamentali che regolano la sua attività. Ed ha ritenuto di affermare, ancora una volta, l'obbligo degli avvocati di astenersi dal concludere con Enti o Associazioni convenzioni di qualsiasi genere e patti di quota-lite.

Con delibera adottata il 12-4-1974 il Consiglio rinnovava formalmente invito a tutti i colleghi, perchè avessero comunicato gli estremi di convenzioni eventualmente concluse con patronati o sindacati per l'assistenza degli iscritti, in via giudiziale o stragiudiziale.

Richiamate precedenti risoluzioni congressuali e di assemblee, il Consiglio deplorava ogni forma di mediazione nel libero rapporto, essenzialmente fiduciario, fra professionisti e clienti. Non sembra che il richiamo sia stato da tutti compreso, a giudicare dal fatto che su ben 810 iscritti all'albo professionale di Lecce, di cui 544 avvocati e 266 procuratori, soltanto ad alcuni colleghi, in numero limitatissimo, è dato di rappresentare e difendere lavoratori innanzi ai giudici del lavoro delle Preture, del Tribunale ed anche innanzi alla Corte di Appello.



E' un fenomeno sconcertante, che non dev'essere valutato soltanto sotto l'aspetto di una difesa degli interessi, morali ed anche patrimoniali, dei professionisti forensi; il che, per altro, giustificherebbe il nostro allarme, ma sotto riflessi più ampi e più gravi: il monopolio delle controversie nelle mani di alcuni soltanto degli iscritti al libero Foro non solo arreca pregiudizio all'Ordine Forense, ma soprattutto danneggia i lavoratori medesimi, i quali non possono ricevere adeguata tutela dei loro diritti da parte di chi, essendo eccessivamente impegnato in attività giudiziale ed anche stragiudiziale, non può attendere alla difesa innanzi ai vari giudici del lavoro con la partecipazione immediata e diretta al processo. L'argomento sarà trattato in una prossima riunione della Unione delle Curie; e chi vi parla ne sarà relatore. Confido che i colleghi vorranno fornirmi elementi, e formulare concrete proposte.

\* \* \*

Nel prossimo Congresso Nazionale sarà svolto un altro tema di grande interesse per la nostra classe, concernente la *Riforma Organica della Previdenza Forense*. Si tratta di materia di estrema gravità per gli avvocati, che non ostante il versamento di cospicui contributi oggettivi e soggettivi, non riescono ad avere assicurata una dignitosa pensione per se e per le persone di famiglia, aventi diritto. Anche questa è materia, che non riguarda soltanto gli avvocati, ma l'intera collettività nazionale, perché fondata su principi solennemente affermati nella Costituzione, ed anche perché la tutela del cittadino non sarebbe assicurata se per le difficoltà culturali morali ed economiche che la libera professione richiede, e per la incertezza del domani, i migliori preferissero ad essa altre funzioni.

In attesa di una radicale riforma, oggetto di studio da parte degli organi della Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza, venne presentata, com'è noto, alla Camera dei Deputati l'8-6-1972 dall'On. Rognoni ed altri una Proposta di legge, concernente modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense, e dirette ad attuare urgenti ed indilazionabili interventi per sanare le attuali condizioni della Cassa. Quelle proposte vennero formulate in base ad elementi tecnici e calcoli attuariali, e si sperava in una sollecita approvazione. Come pur troppo spesso si verifica, la discussione fu rimandata, sino a quando, a seguito di pressanti solle-



citazioni degli Ordini, la proposta non venne discussa in sede deliberante. Senonchè la Camera, invece di approvarla, apportò sostanziali modifiche, contrastanti con le indicazioni tecniche degli organi della Cassa, senza neppure interpellarli. Per effetto di tali modifiche, il nuovo testo, così come approvato dalla Camera, prevede nuovi aggravii a carico della classe forense, mentre mantiene l'attuale inspiegabile esonero dei contributi da parte dei difensori, per gli atti e i provvedimenti relativi alle controversie individuali del lavoro, crea una discriminazione a carico dei professionisti nati dal 1910 a tutto il 1921 nei confronti di tutti gli altri già ammessi al trattamento di quiescenza secondo le norme di cui all'art. 5 della legge 5 luglio 1965 n. 798: i predetti professionisti, per ottenere l'ammissione al trattamento di pensione nei tempi previsti dalle norme vigenti, dovrebbero provvedere ad un oneroso riscatto. Quelle disposizioni — come da tutti ormai si riconosce — sono discriminatorie, ledono diritti quesiti, e non sono giustificate dalla situazione deficitaria della Cassa. Data la gravità di tali modifiche e la necessità della urgente approvazione di una legge di emergenza, si delinearono due soluzioni: una tendeva all'immediata approvazione, anche da parte del Senato, del testo così come licenziato dalla Camera dei Deputati con la contemporanea presentazione di altro Disegno di legge, contenente le necessarie modifiche; l'altra soluzione propendeva, invece, a richiedere al Senato l'approvazione immediata di emendamenti già studiati, e proposti dai Delegati della Cassa, dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Unione delle Curie. Dopo approfonditi studi e dibattiti, la seconda soluzione è prevalsa. Si è intanto avuta assicurazione da componenti delle Commissioni di giustizia e del lavoro del Senato ch'è riconosciuto il fondamento degli emendamenti proposti, e che questi saranno presi nella debita considerazione. E' ora da auspicare che il Senato — tenuto conto che gli avvocati nulla hanno mai chiesto né chiedono allo Stato, neppure ai fini del trattamento assistenziale e previdenziale —, approvi il testo trasmesso dalla Camera dei Deputati con gli emendamenti proposti dagli Ordini Forensi, e che successivamente l'altro ramo del Parlamento accetti il nuovo testo, senza apportare ulteriori modifiche.

Intanto, per scadenza del mandato, non è più Presidente della Cassa l'Avv. Giuseppe Valensise, ed è stato eletto in sua vece l'Avv. Carlo Fornario, Presidente del Consiglio dell'Ordine di



Roma e della Unione delle Curie. All'uno e all'altro il Consiglio ha espresso il proprio apprezzamento, che interpretando il pensiero dei colleghi ritengo di rinnovare in questa sede: al primo con riconoscenza per l'attività svolta in momenti difficili per la vita della Cassa, e all'altro con l'augurio che col suo dinamismo e saggezza saprà superare le difficoltà che ostacolano il normale andamento dell'assistenza e previdenza forense. Questi temi sembrano di carattere settoriale, mentre, sia pure indirettamente, incidono sull'amministrazione della giustizia, perché la tranquillità e la serenità di tutti i partecipanti alla funzione giudiziaria sono altro elemento indispensabile per affrontare l'attuale disagio.

Inoltre, non può non destare preoccupazione la entrata in vigore della complessa riforma tributaria. Non mi soffermo ovviamente ad illustrare i vari aspetti di essa, perché i problemi concernenti la imposta sulle persone fisiche, e quella sul valore aggiunto sono stati oggetto di ben due assemblee, in cui il collega avv. Mario Ruggeri-Fazzi e il Dr. Luigi Maggio, ai quali rinnovo il più vivo ringraziamento, hanno compiuto ampio commento. Desidero soltanto comunicare che la Commissione delle Comunità Europee ha predisposto il testo di una direttiva, volta ad armonizzare le legislazioni degli Stati membri in materia di imposta sul valore aggiunto; che la Commissione Consultiva degli Ordini Forensi della CEE in data 16-3-1974 ha chiesto l'abolizione di detta imposta per gli avvocati, e che la Commissione delle Comunità Europee ha inserito nel testo delle direttive tra gli esoneri « le prestazioni degli avvocati e dei membri delle altre professioni giudiziarie, nella misura in cui queste prestazioni sono connesse con l'amministrazione della giustizia ». La richiesta è fondata sulla constatazione che non vi è, in pratica, alcuna entrata per lo Stato, quando il cliente assoggettato ad IVA è un imprenditore, per il criterio della deducibilità, mentre nella ipotesi in cui il cliente assoggettato all'IVA è un privato, il risultato è l'aumento del costo della giustizia.

Sulla base di tali considerazioni il Consiglio dell'Ordine di Milano, nell'ottobre decorso, ha formulato un progetto di legge, al quale il nostro Consiglio ha dato piena adesione con delibera in data 9 Nov., trasmessa al Parlamento, al Governo, al Consiglio Nazionale Forense e alla Unione delle Curie.



D'altra parte, l'applicazione della riforma determina anche la difficoltà di tenere aggiornati registri, così come la legge prescrive; ma noi abbiamo fiducia che gli avvocati italiani, anche in tali circostanze, con piena responsabilità e dignità, osserveranno le norme che li riguardano. Riteniamo opportuno ribadire, al tempo stesso, che noi vigileremo perchè non venga comunque vulnerato il *segreto professionale*: questo non costituisce privilegio o prerogativa degli avvocati, ma garantisce la tutela giuridica dell'assistenza defensionale. La questione è stata sollevata, di recente, dai Consigli degli Ordini di Roma, Rovigo, Pescara, Reggio Calabria e Bologna, a proposito di perquisizione ordinata da un giudice istruttore nello studio dell'avvocato difensore di tre imputati del reato di ricostruzione di un disciolto partito, della notifica, effettuata ad un avvocato a mezzo di sottufficiale di polizia giudiziaria, dell'avviso di reato per un preteso abuso di ufficio, conseguente a parere professionale, ad altra perquisizione nello studio di un avvocato e contemporaneo sequestro dell'agenda della segretaria, contenente dati, indirizzi, nomi di clienti e di pratiche professionali, estranee a reati di qualificazione politica. Quei fatti hanno determinato la presa di posizione del Consiglio Nazionale Forense, risultante dalla delibera adottata l'11 gennaio 1975 e da noi comunicata in copia a tutti gli iscritti. Il C.N.F., riaffermando il principio che la difesa è diritto sacro ed inviolabile (art. 24 della Costituzione), che le perquisizioni sono consentite nei soli casi previsti dall'art. 13 della Costituzione, dall'art. 224 c.p.p., 332 e segg. c.p.p.; con le garanzie difensive previste dall'art. 304 c.p.p.; che il sequestro presso i difensori è vietato dall'art. 341 c.p.p. eccettuato il caso che carte e documenti facciano parte del corpo del reato; che in ordine alle richieste di esibizione di atti e documenti il difensore è protetto dalle garanzie prescritte dall'art. 342 in relazione all'art. 351 c.p.p. — impegnava tutti gli avvocati d'Italia alla più ferma, aperta coraggiosa difesa del proprio ministero e del segreto professionale.

Gli avvocati leccesi fanno proprio quell'impegno, per quanto nessuno dei deplorati episodi si sia verificato nel Distretto della Corte di Appello; ed hanno piena fiducia che gli accertamenti fiscali saranno compiuti con obiettività, e in rigorosa osservanza di norme, fondamento e presidio dello Stato democratico, delle quali la Magistratura saprà imporre l'assoluto rispetto.



Appare evidente, attraverso questa panoramica esposizione, che richiedono sollecita soluzione problemi di carattere tecnico ed anche politico ed economico, riguardanti l'ordinamento e l'amministrazione della giustizia nel loro insieme, e i diritti di coloro che costituiscono elemento necessario e insostituibile per l'esercizio di funzioni fondamentali per la vita e la sicurezza dello Stato. La mancata soluzione di essi potrebbe portare ad imprevedibili conseguenze.

E' giunto il momento in cui gli *operatori del diritto*, — senza ricorrere a manifestazioni settoriali — devono passare da isolate denunce e proteste ad una più ferma e decisiva azione.

Gli avvocati italiani, « impegnati per il civile progresso della Nazione nella piena lealtà e fedeltà ai valori espressi dalla Costituzione », hanno ripetutamente e formalmente richiesto nel Congresso Nazionale Giuridico Forense di Milano e in quello di Perugia, la convocazione di una *Conferenza Nazionale sui problemi della giustizia*.

Non bastano interventi sporadici in isolati settori: essi non risolvono i complessi problemi, se non sono studiati e approfonditi in una visione organica e unitaria. I *pacchetti*, predisposti dal Ministero della Giustizia, si sono dimostrati inefficienti.

Occorre una volontà politica di attuazione dei principi dalla Costituzione dettati, con riforme volte a garantire l'autonomia e la libertà della difesa, la imparzialità e la indipendenza del giudice.

In questi giorni, si è svolta la *Conferenza sulla emigrazione*, di cui evidentemente si è compresa la importanza per la soluzione dei problemi ad essa connessi.

E' da sperare che si senta anche la necessità di una *Conferenza Nazionale sulla giustizia*. Questa potrebbe affrontare non solo questioni di carattere pratico e strumentale, riguardanti gli organici dei magistrati e dei cancellieri (vi è chi contesta la insufficienza dei primi), i criteri di distribuzione dei giudici, le circoscrizioni territoriali, ma anche problemi di più ampia portata, quali *l'apoliticità dei giudici*, su cui si manifestano contrasti, quasicchè *la politicità* sia una invenzione delle giovani leve, la *responsabilità*, la *imparzialità*, la *neutralità*, il ruolo e la funzione dell'avvocato nel processo. E' necessario che venga data una risposta ad interrogativi,



che quotidianamente pone il cittadino, senza ricevere tranquillante spiegazione.

Il silenzio alimenta dissensi e incertezze.

E' necessario insomma chiarire :

— se un atteggiamento ideologico del giudice, aperto e conosciuto, sia da preferire a posizioni occulte, che, bisogna riconoscerlo, non sono mai mancate;

— se vigente la Costituzione repubblicana, possa essere eliminato o ridotto il convincimento politico dell'uomo;

— se la *politicalità* del giudice possa viziare la decisione;

— se la neutralità debba essere intesa come fedeltà alla *politicalità* del legislatore o alla scelta già compiuta dagli organi legislativi « preordinati ad esprimere la volontà popolare »;

— se il diritto alla *politicalità* si concili con la imparzialità;

— se il giudice di pace elettivo sia previsto dalla Costituzione con funzioni primarie o vicarie, e se, comunque, risponda alle attuali esigenze della Nazione;

— se ed entro quali limiti un giudizio di equità sia compatibile con un giudizio di legalità;

— se una maggiore responsabilizzazione del giudice monocratico sia da preferire alle garanzie offerte dalla collegialità;

— se il passaggio dalla economia agricola a quella industriale, e la vastità delle questioni che si presentano nel diritto privato e in quello amministrativo e tributario rendano necessarie la *specializzazione* dell'avvocato, e l'attuazione di *società professionali*, nelle quali dovrebbero confluire le varie competenze.

La Conferenza Nazionale per la giustizia potrà valere a stabilire quale sia nella Società moderna la posizione dell'avvocato, che dovrebbe essere non più ancorato ad una cultura umanistica ma « produttore di prestazioni tecniche »; quale sia il destino dell'avvocato innanzi a più larghi poteri del giudice, a spiegare come possa conciliarsi, in concreto, la scelta del difensore, *intuitu personae*, con l'anonimato della società, ad aggiornare i nostri istituti a quelli dei Paesi più progrediti, ad accertare se ed entro quali limiti avvocati e magistrati possano dare alla formazione delle leggi, oltre che all'amministrazione della giustizia, più valido contributo di competenza tecnica e di esperienza.



La Conferenza Nazionale per la giustizia varrà a riprendere in termini concreti un argomento, riconosciuto grave ed urgente dal Presidente del Consiglio On. Moro, il quale nel suo discorso programmatico assicurava che avrebbero fatto oggetto dell'attenzione e dell'impegno del Governo la riforma dell'ordinamento forense e la legge sul patrocinio dei non abbienti, accanto ai problemi di carattere organizzativo e strutturale.

\* \* \*

Signori Magistrati, cari colleghi,

Avvocatura e Magistratura hanno titolo per rinnovare la denuncia di una situazione confusa, e per indicarne i rimedi.

Se non ne avessero altro, potrebbero richiamare il riconoscimento ufficiale, contenuto nel messaggio inviato dal Presidente della Corte Costituzionale agli Ordini Forensi, in occasione del loro centenario: « se avvocatura e magistratura non avessero nell'ambito delle rispettive competenze dimostrato — come hanno dimostrato — una lodevole sensibilità ai valori della nostra Costituzione, la giustizia costituzionale non sarebbe stata in grado di operare quei profondi interventi che hanno consentito di imprimere una svolta al nostro diritto nella direzione sollecitata, nello stesso tempo, dalla Costituzione e dalla coscienza moderna ». Ma quel riconoscimento, ancorché autorevolissimo, non è sufficiente. In un ufficiale confronto potremo accertare se noi avvocati abbiamo spiegato tutta la nostra opera per rendere meno grave l'attuale disfunzione, se anche a noi siano da attribuire responsabilità, e se i pubblici poteri abbiano tenuto in debito conto il grido d'allarme, tempestivamente levato dagli *operatori del diritto*. Bisogna, per altro, dare atto che la funzione dell'avvocato, costituzionalmente sancita, va ricevendo qualche riconoscimento come indispensabile alla tutela dei diritti del cittadino.

Con la legge 3-4-1974 n. 108 il legislatore delegato alla emanazione del nuovo codice di procedura penale è stato invitato a riconoscere che l'accusa e la difesa devono partecipare al processo su basi di assoluta parità, e ad attribuire al difensore la facoltà di assistere ad ogni atto istruttorio.



La legge 14-10-1974 n. 47 prevede la immediata nomina del difensore di ufficio quale risulta da elenco formato e aggiornato dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense.

La funzione di necessaria collaborazione del difensore all'amministrazione della giustizia riceve, adunque, concreti riconoscimenti.

E' però necessario che gli avvocati, al pari dei giudici, prendano coscienza degli impulsi della società che si evolve, e sappiano intendere le inquietudini e le ansie del corpo sociale.

E' in questo spirito che potrà assumere nuovo significato innanzi alla storia la funzione della difesa inviolabile, e il diritto potrà costituire forza che da consolidate esperienze trae alimento verso nuovi traguardi.

\* \* \*

Illustri Magistrati e Colleghi,

nel corso dell'anno, noi lasceremo questo antico e storico edificio, per insediarsi nel nuovo Palazzo di Giustizia.

Prima del trasferimento, ci riuniremo in adunanza pubblica e solenne, come preannunciato dal Centro studi giuridici « Michele De Pietro », per riandare e rivivere insieme ansie e trepidazioni, amarezze e vittorie, travagli e conquiste, e per celebrare fulgide memorie.

Quasi anticipando quella manifestazione, concludo l'annuale relazione nel commosso ricordo di Maestri, la cui eloquenza toccò in quest'aula vertici altissimi, e che irradiano il Foro di rinomanza e di gloria, con l'auspicio che dalla luce di quel pensiero i giovani sapranno trarre nuovi fervori e virtù di incitamento.



ORDINE DEL GIORNO APPROVATO NELLA SEDUTA  
DELL' 11 FEBBRAIO 1975

---

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE FORENSE DI LECCE

Prese ancora una volta in esame le cause della disfunzione nella Amministrazione della Giustizia;

CONSIDERATO che lo sciopero dei magistrati, indipendentemente dai motivi che lo determinino, appare inammissibile, perchè implica il venir meno dell'esercizio di una delle funzioni essenziali dello Stato, ed è comunque inopportuno per il momento estremamente delicato che il Paese attraversa;

che lo « sciopero bianco », inteso come rigida applicazione di norme procedurali e regolamentari, e come rispetto di un orario di lavoro identico a quello degli statali (con permanenza in ufficio dalle 8 alle 14) varrà a paralizzare maggiormente l'attività giudiziaria, e costituirà confessione solenne della persistente violazione degli istituti processuali, accrescendo il discredito della Amministrazione della Giustizia, e diminuendo ulteriormente la credibilità nelle sue funzioni;

che lo sciopero a tempo indeterminato degli ufficiali giudiziari e aiutanti, impedendo la notificazione di qualsiasi atto, paralizza del tutto la possibilità di istruire e celebrare processi amministrativi, civili e penali;

che la mancata copertura dei posti vacanti dei magistrati e dei cancellieri fa persistere il disastroso svolgimento dell'attività giudiziaria nel settore civile e penale;

che l'attuale insostenibile situazione di carattere generale è ulteriormente aggravata in particolare da frequenti spostamenti di giudici da una sezione dello stesso Tribunale ad altra, e da ingiustificati cambiamenti nelle funzioni esercitate, nel corso dell'anno;

che si impone, senza ulteriore inammissibile indugio, l'assunzione in servizio dei segretari giudiziari risultati vincitori nei concorsi distrettuali ormai espletati;



FA VOTI che tutte le componenti dell'Amministrazione della Giustizia si adoperino per la ripresa di ogni attività giudiziaria, ponendo termine all'enorme pregiudizio che allo Stato ed alla Collettività deriva da manifestazioni contrarie a prerogative e principi costituzionali, che di esso costituiscono necessario fondamento ed imprescindibile garanzia;

AUSPICA che il Consiglio Superiore della Magistratura, il Governo ed il Parlamento intervengano con urgenti ed organici provvedimenti, idonei a superare la gravissima crisi;

DELIBERA di convocare l'Assemblea degli iscritti per l'annuale relazione ed anche per l'esame dei problemi sopra cennati, nel giorno 27 febbraio 1975 alle ore 9 in prima convocazione, ed alle ore 10 in seconda convocazione.

*Lecce, 11 febbraio 1975.*

IL PRESIDENTE  
Pietro Lecciso